Rossana Eugenia Vulcano

LA FUNZIONE DEL CONTRATTO ECOLOGICO NELLA RIPARTIZIONE DEL VALORE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE: UNA LETTURA APPLICATIVA ALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI B2B

SOMMARIO: 1. Premessa: le ragioni di una nuova funzione ecologica del contratto per regolare le relazioni *business to business* caratterizzate da asimmetria del potere contrattuale. – 2. La filiera agroalimentare nel mercato unico europeo e globalizzato. – 3. La PAC e l'eccezionalità dell'agricoltura: dal reg. 1308/2013 alla sentenza "indivia" della CGUE. – 4. La definizione delle condotte abusive del contraente più forte all'interno della filiera agroalimentare: la dir. (UE) 2019/633 e il d.lgs. 198/2021. – 5. L'ingresso della sostenibilità in agricoltura: dalla strategia *Farm to Fork* all'art. 210 bis del reg. (UE) 2021/2117. – 6. L'agroecologia, quale elemento essenziale del contratto per un equilibrio e un'attribuzione del valore produttivo agricolo.

1. *Premessa: le ragioni di una nuova funzione ecologica del contratto per regolare le relazioni* business to business *caratterizzate da asimmetria del potere contrattuale*

Nella critica alla pandettistica, Emilio Betti riconosceva la necessità che l'autonomia della volontà trovasse una razionalizzazione attraverso l'individuazione di una causa che non contravvenisse all'ordinamento e, più in generale, al sentire sociale[1].

Lo studioso, infatti, nel 1934, all'interno dell'Enciclopedia italiana, rintracciava nella vita di relazione la genesi dei negozi giuridici per cui riconosceva che «gli interessi e i rapporti che il diritto privato disciplina esistono nella vita sociale indipendentemente dalla tutela giuridica»

[1] E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in F. VASSALLI (a cura di) *Trattato di diritto civile*, vol. XV, Torino, 1943, pp. 44-51. L'autore nel suo scritto evidenzia «il dogma della volontà» quale risultato di una concezione individualistica ancora dominante nella dottrina civilistica del tempo.

e, pertanto, nell'elaborazione della causa, riteneva essenziale un richiamo a «categorie extra-giuridiche»[2].

Il solco tracciato dalla teoria della funzione economico sociale si è, poi, condensato nella clausola generale di cui al comma 2 dell'art. 1322 del Codice civile italiano consentendo alle parti di stipulare contratti atipici purché diretti alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.

Seppure intorno all'esistenza di una funzione economico sociale, intesa quale principio, sia sorto un ampio e perdurante dibattito che ha investito sia dottrina sia giurisprudenza già in prossimità dell'approvazione del codice civile, con particolare riguardo alla matrice ideologica corporativa che vedeva una pervadente ingerenza dello Stato in tutte le sfere dell'ordinamento financo nell'autonomia privata, la suddetta formula ha trovato esplicito richiamo nella Carta costituzionale all'art. 42 con riferimento alla proprietà privata e in forma mediata all'art. 41 rispetto all'utilità sociale della libertà di iniziativa economica.

Il Costituente, sulla scorta delle teorie sulla contrattualistica e sull'autonomia negoziale elaborate dalla dottrina civilistica al termine degli anni trenta[3], scelse di attribuire alla funzione sociale della proprietà privata una riserva di legge con riguardo ai modi di acquisto, al godimento e ai limiti, depurandola dalle finalità produttivistiche dettate, in passato, da interessi nazionalistici.

Invero, tale impostazione era stata già anticipata dalla Costituzione di Weimar, la quale all'art. 153, pur ribadendo la riserva costituzionale sulla proprietà, ne sottolineava la funzione rispetto al «bene comune»[4].

La presente riflessione, di conseguenza, intende interrogarsi sulla necessità di un'integrazione della funzione economico sociale di bet-

[2] ID., *Negozio giuridico*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti*, XXIV, Roma, 1934, p. 505.

[3] S. PATTI, *La funzione sociale nella 'civilistica italiana' dell'ultimo secolo*, in F. MACARIO, M.N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale nel diritto privato tra XX e XXI secolo*, Roma, 2017, pp. 23-32.

[4] A. JANNARELLI, *Funzione sociale della proprietà e disciplina dei beni*, in F. MACARIO, M. N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale*, cit., pp. 33-64.

tiana memoria[5] con una di stampo ecologico[6] al fine di rinvenire nella causa dei contratti tra produttori agricoli e altri attori della filiera agroalimentare un elemento valoriale sul piano eco-sociale in grado di calibrare il rapporto in favore, soprattutto, dei primi.

Come è noto, infatti, le relazioni *business to business*, che caratterizzano tale settore produttivo, gravano spesso sulla, già fragile, categoria degli agricoltori a causa sia di un modello basato su principi mercantilistici sia degli *standard* imposti dalla grande distribuzione (GDO).

L'elevato livello di vulnerabilità dell'agricoltura ha, pertanto, rappresentato, fin dalla fondazione della Comunità, un obiettivo cruciale al quale il legislatore ha posto particolare attenzione prevedendo ai sensi degli artt. 38-42 del TFUE una deroga alla disciplina della concorrenza al fine di consentire ai produttori agricoli l'acquisizione di poteri di conformazione del contenuto, anche economico, dei contratti.

Ciononostante, le persistenti asimmetrie contrattuali a carico degli agricoltori sono state oggetto di numerosi interventi europei che, attraverso un duplice meccanismo di *soft law*[7] e di *hard law*, poi, confluito nei regolamenti cc.dd. OCM Unica[8] e *Omnibus*[9], hanno introdotto e

[5] P. RESCIGNO, *Conclusioni: il pensiero di Betti e la prospettiva costituzionale*, in F. MACARIO, M. N. MILETTI (a cura di), *La funzione sociale*, cit., pp. 209-215.

[6] M. PENNASILICO, *La causa negoziale oltre il pensiero di Emilio Betti*, in G. PERLINGIERI E L. RUGGERI (a cura di), *L'attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant'anni dalla scomparsa*, Scuola estiva dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, 5-8 settembre 2018, Università degli Studi di Camerino, II, Napoli, 2019, pp. 781-802.

[7] Si vedano, in particolare, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa*, COM(2009) 591 definitivo; la risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 *sulle entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa* (2009/2237(INI)).

[8] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Il capo III del regolamento è intitolato *Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali* (artt. 152-163)

modulato misure volte, prevalentemente, alla concentrazione dell'offerta.

In particolare, le norme sulle Organizzazioni di Produttori e le Associazioni di Organizzazioni di Produttori, oltre a incentivare l'organizzazione cooperativa dei produttori primari, hanno riguardato la definizione di elementi essenziali del contratto, come il prezzo, che, nella maggior parte dei casi, non consente di ripagare i costi affrontati nella produzione, intaccando, di conseguenza, le possibilità per gli agricoltori di mantenere un tenore di vita adeguato[10].

Tali sommarie considerazioni sulla vulnerabilità *B2B* della filiera agroalimentare non possono, nemmeno, trascurare quanto disciplinato sulle pratiche commerciali scorrette dalla direttiva (UE) 2019/633, la quale ha, altresì, introdotto un espresso divieto di clausole pregiudizievoli per il contraente più debole, poi recepito dagli Stati membri[11].

Sulla scorta di tale indirizzo, l'Italia ha introdotto, tramite il d.lgs. n. 198/2021, misure significative e più rigorose sul piano sistemico che, per come analizzato nel paragrafo dedicato[12], sembrerebbero incidere, maggiormente, su aspetti legati alla giustizia dell'operazione

[9] Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

[10] L'art. 39 del TFUE stabilisce gli obiettivi della PAC, che mira a: incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola e l'impiego ottimale dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; garantire un tenore di vita equo per gli agricoltori; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; garantire che gli approvvigionamenti raggiungano i consumatori a prezzi ragionevoli.

[11] Art. 3 direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

[12] Vedi *infra* par. 4.

economica in essere (correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni)[13], anziché intervenire sulla posizione di debolezza occupata da alcuni soggetti della filiera agroalimentare (in particolare, i produttori primari)[14].

In tal senso, l'indagine sull'autonomia privata, traendo spunto dalle riflessioni di Betti, dovrebbe essere condotta dal giurista con «un grado di sensibilità sociale» che consenta di accogliere elementi extragiuridici al fine di individuare nuove categorie giuridiche e strumenti atti a risolvere le esigenze dei consociati nel dato contesto storico ed economico.

Con riferimento, pertanto, al controllo di meritevolezza della causa negoziale nei rapporti *B2B* della filiera agroalimentare, appare interessante indagare prospettive legate a profili ecologici e, più in generale, a interessi ambientali, i quali, in realtà, sono stati già rilevati dall'ordinamento e dalla giurisprudenza, ma che stentano a essere tradotti in strumenti efficaci in quanto spesso non considerati utili.

Ne consegue che il tracciato in cui intende inscriversi il presente lavoro prende le mosse dalle recenti teorie civilistiche circa la «conformazione ecologica» dell'autonomia negoziale dove la "sostenibilità ambientale" diverrebbe criterio valutativo nello svolgimento delle attività negoziali, rendendo persino insufficiente la sola esistenza della causa lecita[15].

[13] Art. 3 d.lgs. n. 198/2021.

[14] N. LUCIFERO, *Il contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari nelle relazioni business to business. Regole e funzioni del contratto nel sistema della filiera agroalimentare*, in *Pers. Merc.*, n. 1, 2024, pp. 91-126.

[15] Tra molti significativi contributi di M. PENNASILICO si possono ricordare: ID., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4, 2016, pp. 1291-1323. ID., *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. quad. dir. amb.*, n. 3, 2020, pp. 4-61. ID. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, pp. 13 ss. Più in generale vi sono stati riflessioni di autorevole dottrina: P. PERLINGIERI, *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*, in ID, *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, pp. 71 ss. In altri ordinamenti v. ad es. E. PANNEBAKER, *Sustainable development clauses in international contracts through the lens of the Unidroit principles*, in *Uniform Law Review*, n. 2, 2024, pp. 352–361.

2. *La filiera agroalimentare nel mercato unico europeo e globalizzato*

L'attività di trasformazione ha rappresentato, sin dalle origini della civiltà umana, il punto di connessione tra le attività agricole, intese nella loro essenzialità, e il mercato alimentare a cui accedono non solo i consumatori, quali destinatari finali, ma anche tutti gli attori che operano all'interno di tale sistema produttivo.

Il padre dell'economia agroalimentare moderna, Louis Malassis, fu il primo, negli anni Sessanta del XX secolo, a offrire una definizione di sistema agroalimentare (SAA) da cui discende anche quella di filiera, facendo riferimento alle attività svolte (creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura), per l'ottenimento di un prodotto specifico, o a una categoria omogenea di prodotti[16].

Le filiere alimentari, pertanto, costituiscono un'articolazione complessa in senso verticale di un sistema che include, non solo le attività, ma anche le tecnologie, le risorse e le organizzazioni. Tale aspetto rappresenta altresì la ragione per cui le filiere possono essere lunghe o corte in base al numero di attori economici e portatori d'interesse coinvolti all'interno di queste.

Nemmeno può trascurarsi il fatto che l'evoluzione e conseguente estensione delle filiere è stata, altresì, favorita da un progresso tecnologico che ha accompagnato, nel corso dei secoli, i diversi ambiti dei processi produttivi fino all'agro-industrializzazione cui si è assistito su scala mondiale a partire dal secondo dopoguerra[17].

Sul piano strettamente giuridico è, ormai, pacifico, essendo stato confermato da autorevole dottrina, che il concetto di filiera ricomprenda le regole del mercato e del contratto, la cui fisionomia si è delineata riguardo alla concorrenza fra gli operatori della stessa e alla libertà di scelta dei consumatori[18].

[16] L. MALASSIS, G. GHERSI, *Introduzione all'economia agroalimentare*, Bologna, 1995.

[17] L. COSTATO, *Dai prodotti agricoli primari ai consumatori: i percorsi della storia*, in *Riv. dir. alim.*, n. 3, 2013, pp. 3-9.

[18] N. LUCIFERO, *Le reti di impresa e le relazioni di filiera nel sistema della filiera agroalimentare*, in *Dir. agroalim.*, n. 2, 2021, pp. 355-395.

A livello europeo, un contributo significativo al rafforzamento dei contorni definitori della filiera alimentare, poi agroalimentare, è avvenuto con una sempre maggiore articolazione della sicurezza alimentare, distinta in *food security* e *food safety*, per definire la complessa «relazione tra cibo e salute e tra diritto al cibo e diritto alla salute»[19].

Nel susseguirsi di scandali alimentari che hanno costellato la seconda metà del XX secolo, a partire da quello più noto della BSE, il regolamento (CE) n. 178/2002 ha introdotto una regolazione uniforme e sistematica dell'intera filiera agroalimentare mediante il consolidamento di principi[20], quale, ad esempio, quello di precauzione, sino ad allora di matrice prettamente ambientale, al fine di costruire un elevato livello di trasparenza e tracciabilità nel mercato europeo.

Nonostante l'approccio *from farm to table* adottato dall'Unione europea[21] avesse investito tutte le fasi della filiera, compresa quella primaria, come emerge dalla plurima base giuridica nella *General Food Law*[22], il sistema in materia di controlli igienico sanitari[23] non richiamava in modo uniforme l'art. 37 TCE sulla PAC al punto da sembrare in linea più con le direttive emanate tra gli anni ottanta e novanta del XX secolo[24]. Tale lacuna è stata, invece, colmata dal regolamento (UE)

[19] F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare*, Milano, 2023, pp. 5-13.

[20] Ivi, pp. 97 ss.; L. COSTATO, *Preambolo*, in *La sicurezza alimentare nell'Unione europea. Commentario al regolamento (CE) n. 178/2002*, IDAIC (a cura di) in *Nuove leggi civ. comm.*, nn. 1-2, 2003, p. 131 ss.

[21] Commissione europea, *Libro bianco sulla sicurezza alimentare*, Bruxelles, 12 gennaio 2000, COM(1999) 719 def.

[22] Si veda l'art. 37 TCE sulla Politica Agricola comune (oltre che gli artt. 95 e 152 TCE).

[23] Il pacchetto igiene del 2004 è costituito, nel suo nucleo essenziale, dai regolamenti (CE) nn. 852, 853, 854 e 882 del Parlamento europeo e del Consiglio, tutti adottati il 29 aprile 2004. Il reg. n. 852/2004 trova la propria base giuridica negli artt. 95 e 152, par. 4, lett. b), TCE; i regolamenti nn. 853 e 854/2004 nell'art. 152, par. 4, lett. b), TCE; il reg. n. 882/2004, infine, negli artt. 37, 95 e 152, par. 4, lett. b), TCE.

[24] Si vedano, in particolare, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso (poi modificata dalla direttiva 1999/34/CE del 10 maggio 1999) e la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari che ha adottato il sistema di autocontrollo HACCP.

n. 2017/625[25], il quale, sulla scorta anche della riforma delle DOP, IGP e AS del 2006, ha operato un *refitting* del pacchetto igiene mediante l'unificazione della disciplina in materia sia di controlli dei prodotti alimentari sia di controlli sulla qualità dei prodotti, sulla salute e benessere degli animali, sulla sanità delle piante e dei fitosanitari.

Tuttavia, il quadro sistematico delineato dal regolamento della «complessità della globalizzazione»[26], pur intendendo sanare sul piano formale la persistente divisione tra controlli di filiera e controlli per la certificazione dei prodotti di qualità[27], ha mantenuto un'ambiguità rispetto ai controlli finalizzati ad assicurare il rispetto delle disposizioni relativi alla conformità degli *standard* di mercato nell'OCM in quanto trova applicazione solo nei controlli per pratiche fraudolente o ingannevoli prescritti dal regolamento (UE) n. 1308/2013[28].

Malgrado ciò, la ricaduta applicativa del regolamento (UE) 2017/625 è apparsa immediatamente oltre i confini europei, avendo introdotto un modello di codificazione in grado di garantire i controlli in un mercato agroalimentare globalizzato, dove l'estensione delle filiere e la pluralità degli attori/operatori rappresentano una delle maggiori criticità in cui incorrono i produttori agricoli.

Questi ultimi, infatti, debbono confrontarsi con un mercato dai confini potenzialmente infiniti, dove il maggiore potere economico e contrattuale detenuto dalle multinazionali della GDO e la presenza di agricoltori che producono a diverse condizioni (di prezzo, qualità e controlli) rappresentano minacce potenzialmente costanti.

[25] F. ALBISINNI, *Certificazione dei prodotti agroalimentari e globalizzazione, tra concorrenza e tutela*, in *Riv. reg. merc.*, n. 1, 2018, pp. 16-44.

[26] F. ALBISINNI, *Strumentario*, cit., pp. 219-228. L'introduzione del regolamento (UE) 2017/625 segna un ulteriore passaggio in termini di ampiezza dell'oggetto, dell'applicazione e dei destinatari nel modello di filiera adottato dal legislatore europeo. Infatti, tramite una plurima base giuridica, costituita dagli artt. 43 (ex art. 37 TCE), 114 e 168, paragrafo 4, lett. b), viene realizzata un'unificazione sistemica dei controlli, ridefinendo i concetti di pericolo e di rischio, in modo da estenderne la loro l'applicazione anche alla salute animale o vegetale, al benessere animale e all'ambiente.

[27] Cfr. Considerando n. 19 e n. 20 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017.

[28] ID., *Il Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali, ciclo della vita, impresa, e globalizzazione*, in *Riv. dir. alim.*, n. 1, 2018.

D'altronde la difficile condizione di specialità e di specificità dell'agricoltura rispetto alle esigenze di un mercato fondato sulla concorrenza e sulla libera circolazione delle merci[29], invero, ha destato una particolare attenzione già a partire dal 1947, quando vennero fissate con la Carta dell'Avana, le prime linee guida per una politica commerciale internazionale e, poi, con il *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) che ha introdotto un sistema flessibile e derogatorio in favore dei prodotti agricoli[30].

Gli squilibri del mercato mondiale relativi all'accesso, al sostegno e alle sovvenzioni alle esportazioni nel commercio internazionale di prodotti agricoli sono stati oggetto del primo accordo multilaterale internazionale, soltanto nel 1994, con l'Accordo Agricolo[31], il quale, mediante la creazione di un elenco predefinito di prodotti agricoli, ha stabilito un obbligo di riduzione di tutte le misure di sostegno interno (classificate in *amber box, blue box e green box*)[32] ai produttori con il fine di favorire una riduzione progressiva dei dazi.

Sebbene la logica sottesa a tale accordo fosse incardinata sul principio di non discriminazione con lo scopo di eliminare, a parte alcune eccezioni, qualsiasi trattamento speciale o addirittura di *dumping*[33], l'effetto è stato particolarmente deludente per il settore agricolo in quanto la forte oscillazione dei prezzi mondiali delle principali materie prime[34] che ne è derivata, ha rafforzato il sistema protezionistico. Essendo il mercato agricolo caratterizzato da una domanda rigida e da un'offerta mobile per i cicli biologici e la variabilità delle produzioni,

[29]A. GERMANÒ, M.P. RAGIONIERI, E. ROOK BASILE, *Diritto agroalimentare. Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Torino, 2019, pp. 222-239.

[30] Art. XVI, par. 3, GATT 1994.

[31] P. BORGHI, *Accordo agricolo, regime del sostegno e sicurezza degli alimenti: la nuova PAC nel quadro giuridico internazionale esistente*, in AA. VV., *Il nuovo diritto agrario comunitario. Riforma della politica agricola comune. Allargamento dell'Unione e Costituzione europea. Diritto alimentare e vincoli internazionali*, Atti del convegno in onore di Luigi Costato, Milano, 2005, pp. 255 ss.

[32]AA. VV., *Le vie della globalizzazione: la questione agricola nel WTO*, F. DE FILIPPIS (a cura di), Milano, 2002, p. 224.

[33] Art. VI, part II, GATT 1994.

[34] L. COSTATO, L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2023, pp. 99-117.

non riesce a rispondere adeguatamente alle esigenze di un sistema commerciale liberalizzato.

Tali difficoltà, invero, si riflettono anche nelle disposizioni contenute negli Accordi SPS, TBT e TRIPS[35] elaborati a corredo dell'Accordo Agricolo e del GATT del 1994, i quali, individuando misure "non tariffarie" sul piano sanitario, qualitativo e della protezione delle indicazioni geografiche hanno tentato di costruire un sistema armonizzato e incentrato sull'eliminazione delle barriere tecniche in grado di condizionare i traffici commerciali.

Di conseguenza, il decennio successivo all'approvazione del Trattato di Marrakech è stato segnato dal protagonismo dell'agricoltura a livello internazionale attraverso un dibattito sorto all'interno della WTO sul sostegno interno alle esportazioni e sulla previsione di un regime derogatorio ai prodotti agricoli rispetto ad altre merci, il quale, però, è ben presto naufragato, a seguito degli esiti fallimentari della Conferenza Ministeriale di Seattle del 1999 e dei negoziati di Doha dal 2001 al 2011.

Il perdurante antagonismo tra il sistema dei liberi scambi commerciali e il settore agricolo in forte difficoltà rispetto alle esigenze di un mercato globalizzato ha, infine, favorito, da un lato, un ritorno al bilateralismo, avendo molti Paesi necessità di stipulare accordi più flessibili in garanzia del valore delle imprese, e, dall'altro, la radicalizzazione di movimenti della società civile, quale ad esempio, la Via Campesina, nati per rivendicare i diritti dei *peasant*[36] e la sovranità alimentare[37].

A tale panorama si aggiunge, anche, una crescente attenzione sul piano normativo verso le esternalità negative del settore agricolo, la quale richiede una valutazione del rispetto degli *standard* di sicurezza per l'accesso al mercato e in risposta alle crescenti esigenze dei consumatori.

[35] M. ALABRESE, *Gli accordi WTO: SPS e TRIPS*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2024, pp. 131 ss.

[36] Sul punto si rinvia alla *United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas Resolution adopted by the General Assembly on 17 December 2018*, consultabile online: www.digitallibrary.un.org.

[37] L. PAOLONI, *Sovranità alimentare e agricolture locali*, in *Riv. dir. alim.*, n. 4, 2023, pp. 9-15.

3. *La PAC e l'eccezionalità dell'agricoltura: dal reg. 1308/2013 alla sentenza "indivia" della CGUE*

A livello europeo, l'introduzione degli obiettivi sulla Politica Agricola Comune nei Trattati fondativi della CEE ha reso l'agricoltura perno centrale del mercato unico, dove quest'ultimo ha fortemente mutato la tradizionale disciplina agraristica[38] divenuta, ormai all'interno dell'ordinamento multilivello, diritto europeo a tutti gli effetti.

In questi termini, l'evoluzione della PAC, segnata dagli esiti dei negoziati tra Parlamento europeo e Consiglio[39], è stata determinante nelle scelte produttive delle imprese agricole, le quali, sempre di più, hanno aderito a un modello produttivo industrializzato. Infatti, l'originario impianto della politica agricola comune, caratterizzato da un forte intervento pubblico con 21 organizzazioni comuni di mercato e pagamenti accoppiati, aveva incentivato le produzioni.

Nel 2007, il sistema delineato è stato profondamente trasformato con la riforma dell'OCM unica[40], la quale ha introdotto i pagamenti disaccoppiati, poi perfezionatisi nel 2013[41], per far fronte alle crisi cicliche dovute sia alle difficoltà di collocare sul mercato le eccedenze di produzione sia ai costi derivanti e gravanti sul bilancio europeo.

Pertanto, la realizzazione di un mercato comune dei prodotti agricoli mediante la PAC è stata oggetto di un bilanciamento tra il principio di libera concorrenza sancito[42], la specialità riconosciuta all'a-

[38] F. ALBISINNI, *Legalità europea ed imprese agricole e alimentari nel mercato globale*, in *Riv. dir. alim.*, n. 3, 2018, pp. 12-27.

[39] Cfr. artt. 42, par. 1, e 43, par. 2, TFUE.

[40] Sarà, infatti, con il regolamento (CE) n. 1234/2007, pubblicato su G.U. L. 299 del 16.11.2007 che verrà introdotta una nuova OCM. Fino ad allora erano state definite con regolamenti di base distinti, 21 OCM per singolo prodotto agricolo in cui il prezzo era garantito da un articolato sistema di misure interne a sostegno della stessa produzione. Infatti, gli aiuti disposti in favore degli agricoltori si basavano sul c.d. pagamento accoppiato che hanno poi subito progressive riduzioni, compensate prima in modo integrale poi parziale, dalla concessione di aiuti diretti.

[41] Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

[42] Artt. 85 e 86 del Trattato Comunità Economica Europea.

gricoltura[43] e il meccanismo di stabilizzazione dei prezzi dei prodotti agricoli[44] per come stabilito nel Trattato di Roma.

Tuttavia, l'iniziale assenza di misure che consentissero sia la concentrazione dell'offerta sia l'organizzazione associativa nonché la progressiva riduzione dell'intervento di sostegno ai prezzi da parte dell'UE ha fatto permanere gli agricoltori in uno stato di persistente fragilità con particolare riferimento al quasi inesistente potere contrattuale nella determinazione del prezzo dei loro prodotti nei confronti delle imprese alimentari acquirenti[45].

Di conseguenza, l'UE ha tentato di porre rimedio alle asimmetrie contrattuali determinatesi a danno degli agricoltori, attribuendo mediante il reg. (UE) 1308/2013[46] un ruolo di rilievo alle Organizzazioni di produttori (OP), alle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e alle Organizzazioni Interprofessionali (OI), quali strumenti di organizzazione e di concentrazione dell'offerta.

Non si può negare che nella regolazione del difficile rapporto tra agricoltura e mercato di libera concorrenza, il sostegno all'associazionismo agricolo ha, sicuramente, rappresentato uno degli elementi più innovativi della politica agricola europea, dove le organizzazioni di produttori svolgono una vera e propria funzione intermediaria tra gli agricoltori e gli altri attori della filiera agroalimentare.

Per contro, si potrebbe ritenere che la fattispecie contrattuale di "prima vendita" introdotta con l'art. 168 del regolamento (UE) 1308/2013[47], pur intervenendo, per la prima volta, sul contenuto ob-

[43] Titolo II, art. 39, comma 2, lett. a) del Trattato Comunità Economica Europea.

[44] Titolo II, artt. 38, 43 e 44 del Trattato Comunità Economica Europea.

[45] A. JANNARELLI, *L'associazionismo dei produttori agricoli ed il "tabù" dei prezzi agricoli nella disciplina europea della concorrenza. Considerazioni critiche sul reg. 261 del 2012 in materia di latte e prodotti-lattiero caseari*, in *Riv. dir. agr.*, n. 1, 2012, pp. 179 ss.

[46] Invero, la definizione Organizzazione di produttori venne impiegata per la prima volta con il regolamento (CEE) n. 1760/87 nell'ambito del settore ortofrutticolo, il quale si caratterizzava da sempre per un'estrema frammentazione dell'offerta dovuta anche alla facile deperibilità dei prodotti. Pertanto, le OP ortofrutticole, ai sensi dell'art. 3 del regolamento, vennero autorizzate alla commercializzazione dei prodotti realizzando un nuovo sistema di concentrazione dell'offerta.

[47] Lo strumento è stato introdotto sulla falsa riga di quanto stabilito con il regolamento (UE) 261/2012 per fronteggiare la crisi derivante dalle quote latte, ma che si è

bligatorio del contratto di cessione di prodotti agricoli, non sia sufficientemente in grado di incidere sulla sostenibilità economica delle imprese agricole poiché il vincolo contrattuale, seppur modificato con regolamento (UE) 2017/2393[48], sussiste solo se la fattispecie sia adeguatamente disciplinata dallo Stato[49].

Tali aspetti, pertanto, fanno ritenere che, in sede europea, il valore complessivo dell'attività agricola, quale contributo delle imprese agricole per la realizzazione di una filiera agroalimentare sostenibile stenti ad essere riconosciuto pienamente.

Di conseguenza, gli interventi europei per riequilibrare la filiera agroalimentare, anche a seguito della riduzione del sostegno pubblico, avrebbero dovuto formulare strumenti negoziali riferiti al valore complessivo dell'attività agricola nella produzione di beni essenziali per la collettività (quali ad esempio, gestione delle risorse naturali e garanzia dell'approvvigionamento per i consumatori europei), in modo da garantire effettivamente un'equa remunerazione.

Le modifiche alla disciplina delle organizzazioni di produttori, apportate con il c.d. reg. *Omnibus*[50] potevano rappresentare un'apertura

perfezionato solo con regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017.

[48] Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

[49] *Ex multis*, I. CANFORA, *Raggiungere un equilibrio nella filiera agroalimentare. Strumenti di governo del mercato e regole contrattuali*, in L. SCAFFARDI, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, Roma, 2020, pp. 237-250. L. RUSSO, *I contratti della filiera agroalimentare nel quadro della nuova politica agricola comune*, in *Riv. dir. agr.*, n. 4, 2015, pp. 470 ss.

[50] L. RUSSO, *Mercato agroalimentare e concorrenza*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2021, pp. 21-23. F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2020, pp. 154-156.

in questo senso, laddove modificando l'art. 157, par. 1, lett. c) del regolamento (UE) n. 1308/2013, ampliavano le competenze delle OP[51] mediante l'introduzione di clausole standard di ripartizione del valore e di misure sulla prevenzione e gestione dei rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.

Tuttavia, quasi contemporaneamente, la sentenza della CGUE[52], sul c.d. caso "indivia"[53], è apparsa di tutt'altro avviso, avendo accolto di fatto le argomentazioni restrittive avanzate dalla Commissione riguardo l'inapplicabilità della disciplina sulla concorrenza al settore agricolo. La Corte ha, infatti, riconosciuto parzialmente una deroga all'art. 101, par. 1, del TFUE, ammettendo, soltanto, le pratiche sulla concertazione dei prezzi o dei quantitativi immessi sul mercato o scambi di informazioni strategiche oggetto di accordi tra componenti di una stessa OP o di una medesima AOP e che consentono di perseguire gli obiettivi posti dalle stesse organizzazioni. Invece, permane il divieto per quelle pratiche concernenti «la fissazione collettiva di prezzi minimi di vendita, una concertazione sui quantitativi immessi sul mercato o lo scambio di informazioni strategiche» e attuate da OP, AOP o enti associativi aventi finalità riconducibili all'OCM[54].

[51] Si veda il considerando (52) del regolamento in analisi, il quale così riporta «Le loro attività, comprese le trattative contrattuali per l'offerta di prodotti agricoli da parte di tali organizzazioni di produttori e delle loro associazioni quando concentrano l'offerta e immettono sul mercato la produzione dei propri aderenti, contribuiscono pertanto al conseguimento degli obiettivi della PAC enunciati nell'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), poiché rafforzano la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e possono contribuire a migliorare il funzionamento di detta filiera».

[52] Corte Giust. UE 14 novembre 2017, causa C-671/15.

[53] A. JANNARELLI, *Il caso "indivia" alla Corte di Giustizia (atto primo: Le conclusioni dell'avv. generale tra diritto regolativo europeo e diritto privato comune)*, in *Riv. dir. agr.*, n. 2, 2017, pp. 366-386.

[54] A. JANNARELLI, *Dal caso «indivia» al regolamento omnibus n. 2393 del 13 dicembre 2017: le istituzioni europee* à la guerre *tra la PAC e la concorrenza?*, in *Dir. agroalim.,* n. 1, 2018, pp. 109-177.

4. *La definizione delle condotte abusive del contraente più forte all'interno della filiera agroalimentare: la dir. (UE) n. 2019/633 e il d.lgs. 198/2021*

L'atteggiamento mutevole della Commissione si può riscontrare, altresì, nella Comunicazione del 2014[55], in cui viene affermato che la permanenza di squilibri lungo la filiera agroalimentare è dovuta alla diffusione di pratiche commerciali sleali[56] derivanti dalla concentrazione di potere contrattuale. In particolare, il documento, attribuendo la responsabilità di tale fenomeno sia all'assenza di una disciplina univoca a livello europeo sia all'esistenza di un approccio disciplinare eterogeneo da parte degli Stati membri, propone un approccio c.d. "misto" in quanto caratterizzato da un regime volontario e regolamentare.

In tale contesto, la direttiva (UE) 2019/633 aveva ricevuto un positivo accoglimento in quanto approvata con lo scopo di rimuovere quelle pratiche commerciali favorite anche da scelte politiche orientate al mercato che hanno continuato ad ostacolare il raggiungimento di un adeguato tenore di vita della comunità agricola[57].

[55] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Affrontare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese COM/2014/0472 final.

[56] Libro Verde sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa, Bruxelles, 31.1.2013 COM (2013) 37 final.

[57] Così espresso dal considerando (7) «In particolare è probabile che tali pratiche commerciali sleali abbiano un impatto negativo sul tenore di vita della comunità agricola. Tale impatto è ritenuto sia diretto, in quanto riguarda i produttori agricoli e le loro organizzazioni in qualità di fornitori, che indiretto, poiché le conseguenze delle pratiche commerciali sleali che avvengono nella filiera agricola e alimentare si ripercuotono «a cascata» con effetti negativi sui produttori primari in tale filiera» e dal considerando (6) «Che il rischio commerciale sia implicito in qualunque attività economica è un dato di fatto, ma la produzione agricola è caratterizzata anche da un'estrema incertezza dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici sia all'esposizione ai fattori meteorologici. Tale incertezza è aggravata dal fatto che i prodotti agricoli e alimentari sono più o meno deperibili e stagionali. In un contesto di politica agricola decisamente più orientato al mercato rispetto al passato, proteggersi dalle pratiche commerciali sleali è ora più importante per gli operatori presenti nella filiera agricola e alimentare».

Ben presto, però, le aspettative[58] nel veder posta fine a un sistema consolidato di asimmetria contrattuale *B2B* sono state disattese. Infatti, il contenuto della direttiva è apparso carente[59] di tutele specifiche nei confronti dei produttori agricoli, avendo individuato, sommariamente, come destinatari, gli acquirenti e i fornitori della filiera agricola e alimentare[60].

Di fatto, l'aspetto più innovativo[61] è consistito nella costruzione di un sistema improntato al principio di trasparenza[62] mediante la defini-

[58] Si vedano, altresì, i considerando 10, 17, 20, 21 e 22 della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Il considerando 10 individua tra i beneficiari della tutela i produttori agricoli e gli altri fornitori di prodotti agricoli e alimentari, comprese le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le cooperative, in funzione del loro potere contrattuale relativo, sottolineandone la particolare vulnerabilità rispetto alle pratiche commerciali sleali e il possibile impatto di queste ultime sulla loro sostenibilità economica. Il considerando 17 evidenzia, in particolare, gli effetti negativi prodotti sulla sostenibilità economica del fornitore dai ritardi di pagamento e dall'annullamento, con breve preavviso, degli ordini relativi a prodotti deperibili. Il considerando 20 precisa che un preavviso di annullamento inferiore a trenta giorni deve, in linea di principio, considerarsi sleale, poiché non consente al fornitore di reperire uno sbocco alternativo per i prodotti. Il considerando 21 richiama il divieto per l'acquirente dotato di maggiore forza contrattuale di modificare unilateralmente le condizioni concordate, anche attraverso l'eliminazione dal listino di prodotti oggetto dell'accordo di fornitura. Il considerando 22, infine, ribadisce la libertà delle parti di negoziare le operazioni di vendita, compresi i prezzi, ferma restando la necessità che gli eventuali pagamenti richiesti al fornitore per i servizi prestati dall'acquirente siano concordati in termini chiari e univoci e fondati su stime oggettive e ragionevoli.

[59] R. SAIJA, *I principi generali delle buone pratiche commerciali: la trasparenza dopo la direttiva 2019/633*, in *Riv. dir. alim.*, n. 1, 2022, pp. 5-17.

[60] A. JANNARELLI, *La tutela dei produttori agricoli nella filiera agro-alimentare alla luce della direttiva sulle pratiche commerciali sleali* business to business, in *Riv. dir. agr.*, n. 1, 2019, pp. 3-59.

[61] A tal riguardo si richiama il contenuto della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali).

[62] R. SAIJA, *I principi generali delle buone pratiche commerciali*, cit., pp. 8 ss.

zione di una "*black list*" (per le pratiche commerciali sleali assolutamente vietate) e di una "*grey list*" (per le pratiche non concordate in modo chiaro) che consentisse di regolare i rapporti *business to business*.

Ciononostante, è possibile obiettare che la "tutela minima" apprestata al contraente debole non è in grado di rispondere alle esigenze di formalismo contrattuale rappresentate nel Libro Verde qualche anno prima, ma soprattutto che l'efficienza della filiera, cui l'UE è interessata, riguarda principalmente il sistema di mercato[63], a scapito di pratiche corrette anche sul piano valoriale.

Di diverso avviso è apparso il d.lgs. n. 198/2021, mediante il quale il legislatore italiano ha concentrato la propria attenzione sulla disciplina del contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari, introducendo misure più rigorose rispetto alla cornice sulle pratiche commerciali sleali descritta dalla direttiva europea. L'intervento parrebbe produttivo di effetti positivi rispetto alle conseguenze pregiudizievoli delle relazioni all'interno della filiera poiché definisce alcuni elementi essenziali del contratto (forma e prezzo)[64] e, al contempo, tipizza le pratiche commerciali sleali[65], dove la nullità si tradurrebbe in un rimedio (non solo nella fase genetica del contratto, bensì anche in quelle successive) a tutela dell'elemento valoriale alla base del sinallagma[66].

[63] N. LUCIFERO, *Il contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari nel contesto normativo riformato dal d. lgs. 198/2021*, in AA.VV., *Liber amicorum per Giuseppe Vettori*, Firenze, 2022, pp. 2005-2035.

[64] Art. 3, d.lgs. n. 198/2021. A dire il vero, l'obbligo della forma scritta era stato, già, formulato dall'art. 62 d.l. n. 1/2012 venendo intesa qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agroalimentari. Si veda, *ex multis*, A. GERMANÒ, M.P. RAGIONIERI, E.R. BASILE, *Diritto agroalimentare*, *cit.*, pp. 200-202. A. GERMANÒ, *I contratti di cessione dei prodotti agricoli*, in A. GERMANÒ, E.R. BASILE (a cura di), *I contratti agrari*, Milano, 2015, pp. 161 ss. ID. *Ancora sul contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari: il decreto ministeriale applicativo dell'art. 62 del d.l. 1/2012*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, n. 9, 2012, pp. 524 ss.

[65] Art. 4, d.lgs. n. 198/2021.

[66] D. RUSSO, *Difficoltà di accesso al mercato e nullità "nascoste"*, in *Riv. dir. impr.*, n. 2, 2025, pp. 343-365.

Tuttavia, l'approccio, pur rispondendo alle finalità proprie della PAC[67], risulterebbe parziale rispetto alla complessità di tali rapporti negoziali e, con particolare riguardo, alla posizione soggettiva di debolezza giuridica degli agricoltori, definiti sempre *price takers*[68], il cui ruolo, ancora una volta rimarrebbe soltanto finalizzato alla produzione di beni primari.

5. *L'ingresso della sostenibilità in agricoltura: dalla strategia* Farm to Fork *all'art. 210* bis *del reg. (UE) 2021/2117*

Gli anni dal 2010 al 2020[69] hanno rappresentato, inoltre, per l'agricoltura un ulteriore periodo cruciale in ragione della presenza sempre più costante del concetto di sostenibilità[70] nei numerosi documenti e atti normativi riguardanti gli impatti delle attività agricole[71].

[67] Art. 39 TFUE.

[68] A. JANNARELLI, *Profili giuridici del sistema agro-alimentare e agro-industriale. Soggetti e concorrenza*, Bari, 2016, pp. 276 ss.

[69] A livello europeo si richiamano la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti, *A Clean Planet for all – A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy*, COM (2018) 773 final e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio, COM (2010) 672 def. A livello internazionale, si richiama OECD-FAO, *Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains*, Paris, 2016. A riguardo, *ex multis*, A. JANNARELLI, *Il diritto agrario del nuovo millennio. Tra* food safety*,* food security *e* sustainable agriculture, in *Riv. dir. agr.*, 4, 2018, pp. 511-556.

[70] M. PENNASILICO, *Sostenibilità, Economia circolare e Giustizia contrattuale nella filiera agroalimentare*, in *Dir. e clima*, n. 2, 2025, pp. 411-447; S. MANSERVISI, *La sostenibilità*, in L. COSTATO, F. ALBISINNI (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario ambientale italiano e dell'Unione europea. Agricoltura, pesca, alimentazione e ambiente*, Milano, 2023, pp. 170-179. EAD., *Il principio dello sviluppo sostenibile: da Rio+20 al Diritto dell'Unione europea e il suo fondamentale ruolo nel diritto agrario*, in P. BORGHI, S. MANSERVISI, G. SGARBANTI (a cura di), *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, Milano, 2014, pp. 175-224.

[71] *Ex multis*, N. LUCIFERO, *La sostenibilità nella filiera agroalimentare: il quadro normativo tra criticità applicative e prospettive evolutive*, in *Atti dell'Accademia dei*

A livello internazionale, con la pubblicazione dell'Agenda 2030[72], la filiera agroalimentare è divenuta destinataria di alcuni[73] dei diciassette obiettivi programmatici (SDGS) che propongono un nuovo modello economico imperniato sull'integrazione della triplice dimensione dello sviluppo sostenibile sancita al termine del Summit di Johannesburg del 2002 (WSSD)[74].

La portata della visione olistica di Agenda 2030 è stata tale da influenzare, significativamente, l'intervento di molti ordinamenti per affrontare le, ormai, inderogabili questioni relative all'ambiente e all'equità sociale in un sistema agroalimentare sempre più complesso e interconnesso[75].

A tal riguardo, a livello europeo, l'ambiziosa architettura del *Green Deal*[76], i cui pilastri sono costituiti dalle strategie, *Farm to Fork*[77] e *Bio-*

Georgofili, n. 18, 2021, pp. 60-75. S. CARMIGNANI, *Agricoltura e pluridimensionalità dello sviluppo sostenibile*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, n. 1, 2016, pp. 1 ss. A. JANNARELLI, *Cibo e diritto. Per un'agricoltura sostenibile*, Torino, 2015, pp. 137 ss. M. PENNASILICO, *op. loc. ult. cit*.

[72] Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015, 70/1, *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*.

[73] In particolare, si vedano gli SDGS n. 2 (Sconfiggere la fame), 6 (Acqua pulita e servizi igienico – sanitari), 12 (Consumi e produzioni responsabili), 15 (Vita sulla terra).

[74] Dichiarazione di Johannesburg, 4 dicembre 2002, al punto 11: «Riconosciamo che sradicare la povertà, cambiare i modelli di consumo e produzione insostenibili e proteggere e gestire le risorse naturali – basi per lo sviluppo sociale ed economico – sono contemporaneamente gli obiettivi fondamentali ed i presupposti essenziali per lo sviluppo sostenibile».

[75] I. CANFORA, *Agenda 2030, agricoltura e alimentazione*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO, *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2024, pp. 25-28. S. CARMIGNANI, *SDGS e agricoltura. Una breve riflessione*, in S. CARMIGNANI, N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, Napoli, 2020, pp. 207 ss.

[76] P. LATTANZI, *Il "Green Deal", la Pac 2021-27 e la sostenibilità nelle produzioni alimentari*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2021, p. 705. E. CRISTIANI, *Quali regole per un'agricoltura sostenibile?*, in *Riv. dir. agr.*, 4, 2019, pp. 645-663.

[77] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni. *Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*. COM

diversity[78], ha concentrato numerosi sforzi nella realizzazione di un sistema alimentare sostenibile di grande valore attraverso il rafforzamento di filiere. I testi delle Comunicazioni della Commissione insistono, infatti, sulla funzione rivestita dall'agricoltura nella salvaguardia della biodiversità, nella riduzione dell'impiego sia di pesticidi sia di antimicrobici, nel miglioramento del benessere animale, nella bassa impronta di carbonio, nell'aumento del metodo biologico e nell'investimento in produzioni bio-energetiche[79].

In particolare, i regolamenti della PAC 2023-2027[80] hanno introdotto le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), le quali, mediante un sistema di condizionalità modulato dai Piani Strategici (PSN) degli Stati membri, dovevano contribuire all'adozione di pratiche agricole sostenibili. Tuttavia, il quadro delle norme BCAA è stato oggetto di modifica o di parziale applicazione a seguito delle crescenti contestazioni degli agricoltori europei nel corso dell'inverno del 2024[81], pur essendo stato tratteggiato per sostenere il reddito degli

(2020) 381 final. Cfr. G. DE LUCA, *La strategia "dal produttore al consumatore" e la questione della sostenibilità economica del Green Deal per i produttori primari*, in *Riv. dir. agr.*, n. 4, 2022, pp. 650-686.

[78] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni. *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030*. COM (2020) 380 final.

[79] E. CRISTIANI, *La sostenibilità ambientale delle filiere agro-alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, n. 1, 2021, pp. 54-68. N. FERRUCCI, *Agricoltura e ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, nn. 3-4, 2014, pp. 323 ss.

[80] Si vedano, in particolare, le BCAA 5,6,7 e 9 all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 2013/1306.

[81] Considerando n. 3 regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e n. (UE) 2121/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da

agricoltori nella transizione verso modelli produttivi che rafforzassero il contributo dell'agricoltura nella fornitura di beni pubblici e privati[82].

controlli e sanzioni «Gli agricoltori si trovano, inoltre, ad affrontare una serie eccezionale di difficoltà e incertezze. In particolare, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un numero considerevole di eventi meteorologici estremi, tra cui siccità e inondazioni in varie parti dell'Unione. Tali eventi incidono sulla produzione e sulle entrate e hanno anche un impatto significativo sull'esecuzione e sul calendario delle normali pratiche agronomiche. Gli elevati prezzi dell'energia e dei fattori di produzione e le incertezze derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il costo della vita, l'inflazione, il calo del valore della produzione cerealicola nel 2023 e il cambiamento dei flussi commerciali internazionali hanno causato ulteriori incertezze e pressioni sugli agricoltori. La concomitanza di tali eventi esercita una forte pressione sugli agricoltori e li spinge, in qualità di gestori di risorse naturali e attori economici, ad adeguare la gestione delle loro aziende e l'esecuzione delle pratiche agronomiche». Giova a tal proposito ricordare quanto, altresì, dichiarato dalla Presidente Ursula Von Der Leyen nel Comunicato stampa del 15 marzo 2024 mediante il quale è stata presentata la proposta di revisione mirata della politica agricola comune per sostenere gli agricoltori dell'UE «La Commissione sta adottando misure forti e rapide per sostenere i nostri agricoltori in un momento in cui si trovano ad affrontare numerose sfide e preoccupazioni. Le proposte odierne – elaborate in stretta collaborazione con gli agricoltori, le principali parti interessate, i nostri Stati membri e i deputati al Parlamento europeo – offrono flessibilità mirate per aiutare gli agricoltori a svolgere il loro lavoro essenziale con maggiore fiducia e certezza. Inviamo un messaggio chiaro che la politica agricola si adatta all'evoluzione delle realtà, pur rimanendo incentrata sulla priorità fondamentale della protezione dell'ambiente e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. La Commissione continuerà a sostenere con fermezza i nostri agricoltori, che mantengono la sicurezza alimentare dell'UE e sono in prima linea nella nostra azione per il clima e l'ambiente».

[82] Considerando n. 43 del regolamento (UE) 2021/2115, «Il quadro delle norme BCAA intende contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, affrontando le sfide in materia di acqua, protezione e qualità del suolo e protezione e qualità della biodiversità. Il quadro deve essere adattato per prendere in considerazione, in particolare, le pratiche relative all'ecosostenibilità dei pagamenti diretti in vigore fino all'anno 2022, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la necessità di migliorare la sostenibilità delle aziende agricole e il loro contributo alla biodiversità. È noto che ciascuna norma BCAA contribuisce al raggiungimento di più obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli Stati membri dovrebbero definire una norma nazionale per ciascuna delle norme stabilite a livello dell'Unione, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, le pratiche agronomiche, le dimensioni e le strutture aziendali, l'uso del suolo, e le specificità delle regioni ultraperiferiche. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, occorre evidenziare che gli obiettivi sulla sostenibilità degli impegni ambientali (c.d. eco-schemi) prescritti dai regolamenti della PAC assumono, invece, un diverso rilievo rispetto al divieto di pratiche che alterano la concorrenza quando sono oggetto di iniziative verticali e orizzontali di cui all'art. 210 *bis* del regolamento (UE) 2021/2117.

La norma, inserita all'interno del regolamento (UE) n. 1308/2013 con l'intento di supportare, ancora una volta, i produttori primari europei nella transizione, sottrae alla disciplina dell'art. 101 par. 1, TFUE, quegli accordi, decisioni e pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute che applicano norme sulla sostenibilità più rigorose di quelle vigenti in sede nazionale ed europea.

In particolare, tali accordi con carattere sia orizzontale (quando stipulati da produttori agricoli primari e da produttori agricoli di prodotti trasformati il cui prodotto originario rientra fra quelli dell'allegato I TFUE), sia verticale (quando vi partecipano anche operatori della filiera agroalimentare e agro-industriale), sono ritenuti meritevoli di tutela in quanto produttivi di esternalità positive in favore della collettività[83].

Pertanto, il concetto di sostenibilità, menzionato nei Trattati euro-

di definire altre norme nazionali relative agli obiettivi principali delle norme BCAA di cui all'allegato III, al fine di migliorare l'attuazione a livello ambientale e climatico del quadro delle norme BCAA. Tenuto conto delle pratiche esistenti nell'ambito dell'agricoltura biologica, non dovrebbero essere applicati ulteriori requisiti per gli agricoltori biologici in merito alla rotazione delle colture. Inoltre, per quanto riguarda le norme sulla rotazione delle colture e sulla quota minima di seminativo destinato alla biodiversità, gli Stati membri dovrebbero poter prendere in considerazione alcune eccezioni per evitare oneri eccessivi per le aziende agricole più piccole o per escludere alcune aziende che già soddisfano l'obiettivo delle norme BCAA in quanto sono coperte in misura significativa da prati, superfici lasciate a riposo o leguminose. È inoltre opportuno prevedere un'eccezione per il requisito della biodiversità per la quota minima di seminativo necessaria nel caso di Stati membri prevalentemente costituiti da foreste».

[83] A. JANNARELLI, *Gli accordi di sostenibilità*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2024, pp. 63-78. M. MAURO, *Prime riflessioni a margine della novella dell'art. 210 bis del reg. (UE) n. 1308/2013*, in *Dir. agroalim*., n. 3, 2023, pp. 489-535.

pei[84], assume un profilo più concreto nella sua declinazione in specifici obiettivi di cui al par. 1 dell'art. 210-*bis*, i quali a loro volta circoscrivono l'ambito applicativo degli accordi e, soprattutto, gli effetti di questi ultimi rispetto alla disciplina sulla concorrenza.

Tale aspetto diviene, in special modo, rilevante nel riconoscimento di un valore all'agricoltura che vada oltre la mera produzione di beni primari, contribuendo a obiettivi ambientali e sociali.

Non è un caso, infatti, che il legislatore europeo nella disciplina sugli accordi di sostenibilità, al par. 7 dell'art. 210-*bis*, riconosca in capo all'autorità nazionale garante della concorrenza la competenza sulla modifica, interruzione o, persino, sul divieto di accordi che escludono la concorrenza o compromettano quanto previsto dall'articolo 39 TFUE.

Di conseguenza, il difficile equilibrio tra obiettivi ambientali e regole della concorrenza costituisce il nodo su cui la norma riguardo agli accordi sulla sostenibilità incontra maggiori difficoltà sul piano applicativo al punto di esser previsto che i produttori (ex par. 1) possano rivolgersi alla Commissione per un parere in merito alla compatibilità degli accordi rispetto alle finalità perseguite (par. 6, art. 210-*bis*).

Il caso dell'accordo di sostenibilità stipulato da un gruppo di produttori di vini della regione francese dell'Occitania, che ha ricevuto un parere positivo dalla Commissione il 15 luglio 2025[85], consente di chiarire ulteriormente il profilo problematico del valore riconosciuto agli agricoltori rispetto ai costi sostenuti e ai prezzi di orientamento per l'adozione e il mantenimento di pratiche agricole ad alto valore ambientale.

6. *L'agroecologia, quale elemento essenziale del contratto per un equilibrio e un'attribuzione del valore produttivo agricolo*

Il quadro che emerge dalla disamina delle norme e delle misure, in-

[84] Art. 3, parr. 3 e 5, e art. 21, par. 2, lett. f), del Trattato sull'Unione europea (TUE) e all'art. 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

[85] N. LUCIFERO, *Primo parere sulla compatibilità di un accordo di sostenibilità nel vino. L'art. 210 bis alla prova della Commissione*, in georgofili.info, 1° ottobre 2025.

trodotte per riequilibrare e tutelare la posizione di dipendenza economica degli agricoltori all'interno della filiera agroalimentare, risulta poco roseo e pieno di contraddizioni.

In particolar modo, queste ultime si rinvengono nel fatto che l'ordinamento europeo[86] e nazionale[87], pur riconoscendo all'imprenditore agricolo il ruolo e la capacità di cura del ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, al contempo non sembra riconoscere pienamente il valore della produzione agricola a salvaguardia della sicurezza alimentare e delle risorse agro-ambientali, quali beni comuni a beneficio dell'intera collettività[88].

[86] Cfr. artt. 8 e 9, titolo II, capo II, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

[87] La norma che fin dall'entrata in vigore del Codice civile del 1942 disciplina l'imprenditore agricolo è l'art. 2135 il cui testo è stato integralmente sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Nella sua formulazione vigente, la norma stabilisce che: «È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine…mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».

[88] Secondo la teoria sui beni comuni, il godimento e la gestione del suolo, dell'acqua, dell'aria, della biodiversità, dei pascoli e delle foreste possono realizzare plurimi interessi attraverso un bilanciamento sia rispetto ai soggetti (individuo e collettività), sia in un'ottica sincronica e diacronica (generazioni attuali e generazioni future). In Italia, il maggiore esponente è stato il giurista S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, 2024, pp. 520 ss. (I edizione nel 1981). A livello internazionale, è stato fondamentale il contributo dell'economista e premio Nobel, E. OSTROM, *Governing the commons. The evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge, 1990, pp. 280 ss., la quale, partendo da quanto sostenuto dall'ecologo specializzato nel problema dell'incremento demografico, G. HARDIN, *The tragedy of the Commons*, in *Science*, n. 162, 1968, avanzò la proposta di una terza via attraverso l'autogestione cooperativa delle risorse naturali. Cfr. F. ADORNATO, *Agricoltura e beni comuni*, in A. GERMANÒ, D. VITI (a cura di), *Agricoltura e "beni co-*

Del resto, all'atto della fondazione della, allora, Comunità economica europea, la politica agricola comune venne creata per garantire costantemente gli approvvigionamenti e sostenere i redditi agricoli attraverso interventi di sostegno ai prezzi, al fine di consentire allo stesso settore agricolo di affrontare le sfide del nascente mercato comune di libera concorrenza.

La tensione che ha, infatti, caratterizzato il rapporto tra settore primario e il mercato deriva anche dal carattere intrinseco di maggiore fragilità e volubilità del primo rispetto agli ambiti economico produttivi, il quale è stato definito eccezionalismo agricolo, determinando, per come costantemente ribadito dalla Corte di Giustizia, il primato della PAC rispetto al sistema di concorrenza[89].

Tuttavia, è possibile ritenere che, a causa di un mutato atteggiamento in sede europea (in particolare da parte della Commissione), da tempo si stia assistendo a un'evoluzione della disciplina della concorrenza in ambito agricolo con un'erosione del primato della PAC, per come dimostrato dalle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2021/2117[90].

Pertanto, le misure e gli strumenti correttivi (divieto di pratiche commerciali sleali o l'obbligo della forma scritta per i contratti di cessione dei prodotti agricoli) introdotti a livello europeo e nazionale, avendo come principale obiettivo quello di riequilibrare le relazioni negoziali da un punto di vista concorrenziale, non prendono sufficientemente in considerazione il valore che l'agricoltura assume in termini di sicurezza alimentare, di uso e gestione delle risorse ambientali e territoriali[91].

muni". Atti del Convegno IDAIC. Lucera-Foggia, 27-28 ottobre 2011, Milano, 2012, pp. 257-273.

[89] A. JANNARELLI, *Prezzi dei prodotti agricoli e costi di produzione nell'esperienza (storica) dell'intervento comunitario sui mercati agricoli: una lezione per l'oggi*, in I. CANFORA, V. LECCESE (a cura di), *I costi di produzione in agricoltura*, Torino, 2025, pp. 3-15.

[90] ID., *Mercato e concorrenza nella nuova PAC: un cantiere aperto su un futuro incerto*, in *Riv. dir. agr.*, n. 4, 2021, pp. 453 ss.

[91] F. ALBISINNI, *Attività agricola e sostenibilità: ambiente, agricoltura, uso dei suoli*, in *Quaderni dei Georgofili*, Atti del Convegno: Agricoltura, paesaggio, ambiente, sostenibilità e uso dei suoli (27 giugno 2023), Firenze, 2023, pp. 73-105.

In questo senso, anche gli accordi di sostenibilità, i cui obiettivi, come precisato dalla Commissione[92], sono volti alla protezione dell'ambiente, alla riduzione dell'uso di pesticidi, alla resistenza antimicrobica, alla tutela della salute e del benessere degli animali, risultano essere ancora una volta un'occasione mancata per il legislatore europeo, il quale ha fatto rientrare tali accordi nell'alveo della volontarietà pattizia fra privati.

Ad esempio, quanto stabilito all'art. 210 *bis*, non è in alcun modo obbligatorio, subordinando, semplicemente, il vincolo sorto in seno all'obbligazione tra privati[93], al perseguimento di specifici obiettivi ambientali. Inoltre, tali accordi, agendo in deroga all'art. 101, par. 1, TFUE, sono sottoposti a un procedimento di verifica e di approvazione della loro idoneità estremamente complesso per le imprese agricole, soprattutto se di medie o piccole dimensioni[94].

Con riferimento a ciò, occorre aggiungere, che tali accordi non potrebbero costituire uno strumento di equa ridistribuzione del valore nella filiera agroalimentare poiché la loro applicazione (pur essendo in deroga) è, in ogni caso, soggetta al principio di concorrenza, quale parametro fondamentale[95] in grado di bilanciare anche la portata dello sviluppo sostenibile[96].

L'ordinamento europeo, avendo tra i principali obiettivi, la creazione di un mercato unico e libero, è stato costruito per garantire

[92] Comunicazione della Commissione Orientamenti della Commissione sull'esclusione dall'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli accordi di sostenibilità dei produttori agricoli a norma dell'articolo 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 Bruxelles, 7.12.2023 C (2023) 8306 final.

[93] Punto (23) comunicazione Commissione C (2023) 8306 final «Un "accordo" comprende qualsiasi atto nel quale due o più imprese esprimono la comune volontà di cooperare. La forma di tale espressione di volontà è irrilevante. Un contratto firmato e autenticato, un accordo volontario (*gentlemen's agreement*) o uno scambio di emoji all'interno di messaggi di testo possono costituire un accordo», Cfr., altresì, Corte Giust. UE, 6 gennaio 2004, cause riunite C-2/01 P e C-3/01 P, *BAI e Commissione/Bayer*, ECLI:EU:C:2004:2, punto 97.

[94] M. MELI, *Gli accordi di sostenibilità nel settore agricolo: alcune considerazioni critiche*, in *Riv. quad. dir. amb.*, n. 2, 2024, pp. 225 ss.

[95] Cfr. artt. 101-109 del TFUE.

[96] Cfr. art. 3 TUE (ex art. 2 del TUE).

l'attuazione di un sistema concorrenziale dove le norme sono concentrate, prevalentemente, sulla correzione degli squilibri nei rapporti contrattuali (le condizioni in cui gli accordi vengono conclusi) *business to business* e sulla collocazione dei soggetti nel mercato (non con riferimento alla "qualità" dei contraenti)[97].

In questo senso, non è trascurabile il fatto che, altresì, il rapporto tra concorrenza e sostenibilità è stato complesso, soprattutto in passato, come testimoniato da alcuni casi: si veda, ad esempio, quello di *Chicken of tomorrow*[98], dove i benefici derivanti da pratiche sostenibili non essendo quantificabili sul piano economico sono stati ritenuti irrilevanti[99].

La programmazione del *Green Deal* sembrava poter coniugare gli obiettivi economici con quelli ambientali e sociali anche per le filiere agroalimentari, ma la diluizione di molte misure a causa della loro volontarietà ha ridotto di molto le possibilità di realizzare una transizione ecologica che limitasse gli effetti dannosi per le imprese agricole prodotti da un sistema di mercato capitalistico[100].

Tale atteggiamento ambiguo degli interventi regolatori europei si può ravvisare anche nella norma sulla ripartizione del valore[101], ag-

[97] N. LUCIFERO, *Il contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari nelle relazioni Business to business. Regole e funzioni del contratto nel sistema della filiera agroalimentare*, cit., pp. 91-126.

[98] Nel maggio 2014 l'Autorità olandese per i Consumatori e il Mercato (ACM) ha pubblicato il Documento d'indirizzo su Concorrenza e Sostenibilità, in cui ha chiarito le ragioni per cui iniziative c.d. sostenibili minano le regole sulla competitività. In particolare, l'Autorità, prendendo in considerazione gli accordi posti in essere dalle imprese del settore avicolo per tutelare il benessere animale, ha ritenuto che il bilanciamento dei vantaggi fosse insufficiente per i consumatori. Cfr. *ACM's analysis of the sustainability arrangements concerning the 'Chicken of Tomorrow'* ACM/DM/2014/206028, in acm.nl/en.

[99] V. DI CATALDO, P. MONTALENTI, R. SACCHI, *Spunti per ricerche future in tema di sostenibilità*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, n. 1, 2025, pp. 7 ss. ID., *Antitrust, green deal e sostenibilità*, in F. C. G. GHEZZI (a cura di), *La tutela della concorrenza tra nuovi obiettivi, modalità di enforcement, regole procedurali*. Atti del Convegno di Pavia, 15 marzo 2024, pp. 45 ss.

[100] M. MELI, *op. cit.*

[101] Art. 172 *bis* regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante or-

giornata nel 2021 come strumento negoziale per la definizione di clausole sulla ripartizione degli utili e perdite di mercato tra agricoltori (comprese le associazioni di agricoltori) e operatori economici della filiera, ma che, rimanendo nell'ambito delle possibilità e con finalità orientate al mercato[102], difficilmente consentirà la realizzazione di un'equa remunerazione per l'imprenditore agricolo e, nel complesso, la sostenibilità economica delle imprese agricole[103].

In questi termini, oltre all'auspicio che l'approccio europeo all'economia assuma profili più verdi, si ritiene utile avanzare l'ipotesi di un'integrazione di un elemento obbligatorio nella causa negoziale che dia rilievo all'interesse ambientale quale interesse sociale ed economico nella realizzazione di un mercato più equo, giusto e responsabile[104].

A supporto di ciò si richiama quanto sostenuto, in passato, dalla dottrina in merito alla funzione economico sociale del contratto e, di recente, da una corrente della dottrina civilistica[105], per tradurre l'interesse ambientale in «un giudizio di valore sull'attività economi-

ganizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Cfr. L. COSTANTINO, *Profili giuridici dei sistemi produttivi agroalimentari locali nell'era della sostenibilità*, Torino, 2024, pp. 192 ss.

[102] I. CANFORA, *Rapporti tra imprese e ripartizione del valore nella filiera agroalimentare. Rapporti tra imprese e ripartizione del valore nella filiera agroalimentare*, in *Riv. dir. alim*., n. 2, 2022, pp. 5-17.

[103] Art. 6 regolamento (UE) 2021/2115.

[104] M.C. RIZZUTO, *L'incidenza dell'interesse ambientale nella produzione e nella commercializzazione dei prodotti agro-alimentari*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 3, 2022, pp. 22 ss. F. DE LEONARDIS, *Lo Stato Ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*, Torino, 2023, p. 248.

[105] *Ex multis,* D. RUSSO, *Sulla conformazione ecologica del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4, 2024, pp. 1483-1505. S. PAGLIANTINI, *Sul cd. contratto ecologico*, in *Nuova giur. civ. comm.*, n. 2, 2016, pp. 337-344. M. PENNASILICO, *Contratto e sostenibilità ambientale: la conformazione ecologica dell'autonomia negoziale*, in *Rass. dir. civ*., n. 4, 2024, pp. 1354-1414. ID., *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, n. 3, 2014, pp. 17 ss. S. LANDINI, *Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni*, in *Dir. pubb*., n. 3, 2015, pp. 611-636.

ca»[106] che favorisca un rinnovamento degli schemi contrattuali secondo un modello ecologico improntato alla solidarietà e sostenibilità su cui convergono plurimi interessi per la salvaguardia di beni comuni.

D'altronde, la tutela dell'interesse ambientale, quale controlimite alle attività antropiche, ha trovato spazio, già da tempo, sia all'interno dei Trattati europei[107] sia all'interno della nostra Carta costituzionale, con la revisione degli artt. 9 e 41 Cost. (pur essendo già menzionato agli artt. 3-*bis* e 3-*quater* del d.lgs. n. 152/2006)[108].

In questa prospettiva, l'individuazione di una funzione ecologica nei contratti tra imprese agricole e altri operatori della filiera agroalimentare vedrebbe il riconoscimento di un valore delle prime soprattutto, in relazione all'adozione di modelli agroecologici a scapito di quelli convenzionali, contribuendo, di conseguenza, al riequilibrio dei

[106] In particolare, M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. quad. dir. amb.*, n. 3, 2020, pp. 4-61. ID., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, n. 4, 2016, pp. 1291-1323.

[107] Si vedano gli artt. 191, par. 2, e 193 del TFUE.

[108] L'art. 3-*bis* stabilisce così «Principi sulla produzione del diritto ambientale 1. I principi posti dalla presente Parte prima costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario. 2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile e urgente. 3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali» e dell'art. 3-*quater* si riportano il comma 1 e il 3 «1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future… 3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro».

rapporti in ordine alle pratiche commerciali e alla garanzia di un prezzo più equo.

A tal riguardo, è interessante rilevare che il Codice di condotta per pratiche commerciali e marketing responsabili nella filiera alimentare dell'UE del 2021[109], pur essendo privo di carattere vincolante, impegna i firmatari ad osservare il quadro giuridico-normativo vigente nell'ordinamento euro-nazionale attraverso un rinvio a principi orientativi di sostenibilità e responsabilità.

Tali principi, quali canoni interpretativi del contratto, indirizzano le azioni e ambizioni dei firmatari alla creazione di una piattaforma di governance con il fine di realizzare un sistema alimentare sostenibile, quale interesse generale. Infatti, all'interno di ogni obiettivo generale indicativo vengono richiamati gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In conclusione, quest'ultimo aspetto consente di ritenere che, nonostante le cautele della Commissione, un'interpretazione della meritevolezza della causa del contratto in chiave ecologica costituisca un valido strumento per l'ordinamento euro-nazionale al fine di consentire un saggio della conformità delle attività negoziali ai principi ecosociali più recenti, restituendo attualità alla visione bettiana sulla funzione economico sociale[110].

***

Abstract

Ita

Il presente lavoro indaga sull'importanza che l'interesse ambientale, quale elemento ecologico essenziale del contratto, possa assumere per il riequilibrio dei rapporti tra agricoltori e operatori economici della filiera agroalimentare.

[109] Codice di condotta dell'UE per pratiche commerciali e di marketing responsabili nella filiera alimentare. Un ambizioso percorso comune verso sistemi alimentari sostenibili, 5 luglio 2021.

[110] M. PENNASILICO, *Dal "controllo" alla "conformazione" dei contratti: itinerari della meritevolezza*, in *Contr. e impr.*, n. 2, 2020, pp. 823-859.

In particolare, dall'analisi delle principali misure e strumenti formulati in sede europea e nazionale (quali organizzazioni dei produttori, contratto di "prima vendita", pratiche commerciali sleali, accordi di sostenibilità) emergerebbe l'assenza di una valutazione circa il valore del contributo ecologico che la produzione agricola apporta nella gestione delle risorse naturali.

Parole chiave: agricoltori, dipendenza economica, pratiche commerciali sleali, agroecologia, equa ripartizione del valore

En

This work investigates the importance that environmental interest, as an essential ecological element of the contract, can assume for the rebalancing of relations between farmers and economic operators of the agri-food chain. In particular, an analysis of the main measures and instruments formulated at European and national level (such as producer organizations, "first sale" contracts, unfair commercial practices, sustainability agreements) would reveal the lack of an assessment of the value of the ecological contribution that agricultural production makes to the management of natural resources.

Keywords: farmers, economic dependence, unfair trading practices, agroecology, fair distribution of value